

Associazione
OMNIA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA
DELLO STATUTO**

Verbale di assemblea straordinaria n° 1/2024

Nella data 10/05/2024, alle ore 19:00, presso la sede legale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica della compagine sociale e nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- 2) modifica dello statuto associativo;
- 3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Padre Davide Cardin che propone come segretario verbalizzante sig. Pagano Carmine che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1)Variazione della compagine sociale

Su primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che accetta le dimissioni presentate dai seguenti soci:

- Pagano Carmine nato ad Avellino il 24/02/1984;
- Coppola Valeria nata ad Avellino il 18/05/1993;
- Bardesiato Alessandra nata ad Avellino il 14/02/1987;
- Noviello Filippo nato ad Aversa il 24/11/1992;
- D'Arienzo Veronica Nunzia nata Gloucester (Regno Unito) il 03/07/1976;
- Menzione Giovanna nata a Forino il 12/01/1967.



Ringraziando i suddetti soci per lavoro fin qui svolto procede a dare il benvenuto ai nuovi soci:

Comunità Benedettina Di Montevergine

Padre Riccardo Luca Guariglia, nato a Castellabate (Sa) il 02/03/1967;

Padre Davide Cardin nato a San Donà di Piave il 25/05/1951;

Padre Gerardo Di Paolo nato ad Avellino il 18/03/1969;

Padre Carmine Allegretti nato a Torino il 30/10/1965;

Padre Giovanni Gargiulo nato a Sorrento il 04/05/1982;

Antonio Rega nato ad Avellino il 18/10/1983;

Gianluca Ronga nato Salerno il 01/11/1994.

A questo Punto, i componenti stabiliscono che per i primi 5 anni l'organo di amministrazione sia composto da 7 membri nominano a farne parte i seguenti associati:

Padre Riccardo Luca Guariglia;

Padre Davide Cardin;

Gianluca Ronga;

Padre Gerardo Di Paolo;

Padre Carmine Allegretti;

Padre Giovanni Gargiulo;

Antonio Rega

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Consiglio Direttivo.

La votazione si tiene per alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità delibera la nuova composizione del nuovo consiglio direttivo.

A questo punto il nuovo consiglio direttivo procede alla nomina delle seguenti cariche:

PRESIDENTE: Padre Riccardo Luca Guariglia.

VICE PRESIDENTE: Padre Davide Cardin;

SEGRETARIO: Gianluca Ronga;

CONSIGLIERE: Padre Gerardo Di Paolo;

CONSIGLIERE: Padre Carmine Allegretti;

CONSIGLIERE: Padre Giovanni Gargiulo;

COORDINATORE TECNICO AMMINISTRATIVO: Antonio Rega

La comunità Benedettina, in qualità di proprietaria e per finalità di solidarietà sociale, e più esattamente per la realizzazione di attività di prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali consistenti in interventi di contrasto alla povertà rivolti ai cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali e per l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali di adulti e anziani con limitazioni dell'autonomia, non assistibili a domicilio, pone nella disponibilità dell'APS OMNIA per la durata di anni 7, rinnovabili per ulteriori anni 7, i seguenti beni:

- Palazzo abbaziale di Loreto, in Via Loreto n.1 - 83013 Mercogliano (Av) - catastalmente individuato al foglio n.5, p.lla n.152, sub. 4-5-6-8 e p.lla n.136, sub. 1, foglio n. 5 p.lla 1332 sub 2.

- Istituto Maria SS. Montevergine, in Via R. Marcone n. 13 - 83013 Mercogliano (Av) - catastalmente individuato al foglio n.5, p.lla n.256, sub. 2 e p.lla n.163, sub. 6.

A tale scopo l'APS OMNIA, considerato che il presidente dell'APS Omnia è anche legale rappresentante della Comunità Benedettina, proprietaria degli immobili, per questioni di conflitto di interesse, dà mandato al vice presidente per la sottoscrizione della scrittura privata per l'usufrutto dei beni sopra elencati per la durata di anni 7, rinnovabili di ulteriori anni 7.

A questo punto il nuovo Presidente prende la parola e ringrazia Padre Davide Cardin per il lavoro fin qui svolto e l'intera assemblea per la fiducia riposta nella sua persona.

Dopo l'applauso e le congratulazioni di tutti gli associati si procede ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno.

2) Modifica dello statuto associativo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, riportando quali valutazioni e approfondimenti sul dlgs 117/17 sono stati svolti, riportando che sono rispettate gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets;

precisando che la categoria di Ets si è individuata nell'Associazione di Promozione Sociale nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 35 per APS;

stabilendo che al fine di procedere alla formale iscrizione dell'Associazione al RUNTS si necessita di apportare alcune modifiche allo statuto vigente dell'ente;

Al termine della presentazione il Presidente propone di approvare il nuovo statuto per non rischiare di non essere inserito nel registro nazionale terzo settore (RUNTS) requisito fondamentale per il proseguo dell'attività e degli obiettivi prefissati dall'associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto comprendente n. 22 articoli evidenziando la variazione rispetto a quello ad oggi vigente. Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche proposte ponendo in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'assemblea con voto unanime delibera di

approvare il nuovo ~~statuto~~ sociale che viene allegato al presente verbale (Allegato A) formandone parte integrante.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto, proposto a cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati concordano con quanto detto dal Presidente e concludono con la piena disponibilità ad approvare il nuovo statuto.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al secondo punto all'ordine del giorno di approvare il nuovo ~~statuto~~ posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico all' Ing. Antonio Rega, di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al ~~presente verbale~~, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

3) varie ed eventuali.

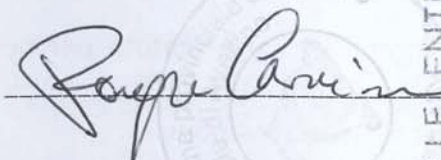
Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che ringrazia i soci uscenti per il lavoro e per le attività realizzate in questi tre anni di attività e dà un caloroso benvenuto ai nuovi soci augurando un buon e proficuo lavoro.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

Eseguita registrazione il 01-07-24 al n° 623
Serie 3 Versamento effettuato il 31-05-24 con
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.
n° 21 Banca SA PoC
Cod. Az. 3069 Cab. 9606
per € 264,00 (duecento e quaranta euro)
L'addetto) p. IL DIRETTORE
Assistente R. Coppola

Il Presidente dell'Assemblea





STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
"OMNIA APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "OMNIA APS" da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede nel Comune di **Mercogliano in Via Loreto, n.1**, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei proprio associati, di loro familiari o di di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nello specifico l'associazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e più esattamente:
 - a) la realizzazione di attività di prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali consistenti in interventi di contrasto alla povertà rivolti ai cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
 - b) l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali di adulti e anziani con limitazioni dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - certificazione antimafia .
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisione legale dei conti (se nominato);
 - Coordinatore tecnico amministrativo delle attività dell'APS.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera sulla esclusione degli associati;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguarda la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - elegge il Presidente;
 - elegge a maggioranza eventuali ruoli diversi dagli organi sociali;
 - elegge Coordinatore tecnico amministrativo delle attività dell'APS ;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, da 3 a 7 (Compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza degli* amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
8. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
12. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
14. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - per dimissioni;
 - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati

- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri-associativi.

ART. 19

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Mercoglianò, lì 10/05/2024

COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE (Abate Pro Tempore di Montevergine)

Padre Riccardo Luca Guariglia,

Padre Davide Cardin

Gianluca Ronga

Padre Gerardo Di Paolo

Padre Carmine Allegretti

Padre Giovanni Gargiulo

Antonio Rega

